


Provincia di Reggio Emilia

Comune di Castellarano



- PROCEDURA DI V.I.A. -

POLO ESTRATTIVO CO024 "ROTEGLIA"
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DI UNA CAVA
DI ARGILLA DENOMINATA CAVA QUERCETO

FASCICOLO 5

PROPOSTA DI CONVENZIONE

SOGGETTO ATTUATORE

Ditta F.LLI MONTERMINI S.R.L.

Via Delle Cave 52/54
42010 Roteglia di Castellarano (RE)

La ditta F.lli Montermini S.r.l.

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Dott. Geol. Alessandro Maccaferri



GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geol. Alberto Fiori	ASPETTI PROGETTUALI
Dott. For. Paolo Filetto	ASPETTI VEGETAZIONALI
Dott. Geol. Marcello Mattioli	ASPETTI ARIA E RUMORE
Geom. Gisberto Lugli	ASPETTI TOPOGRAFICI

Gennaio 2024

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

**BOZZA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI
SENSI DELLA L.R. 18.07.1991 N. 17. ARTT. 11 E 12. FRA IL
COMUNE DI CASTELLARANO E LA DITTA FRATELLI
MONTERMINI S.R.L.**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____ in Castellarano
e nella Residenza Municipale,

Innanzi a me nata ad il,
CF:, Segretario del Comune di Castellarano, in
forza dei poteri conferiti dall'art.97 comma 4, lettera c) del D.lgs 267/2000,
sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. Enrico Ferrari, nato a il capo Settore -
Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del
COMUNE DI CASTELLARANO, e presso lo stesso domiciliato in via
Roma n.7, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta - C.F.80014590352/P.I. 00718920358
- esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, per dare
esecuzione alla delibera GC nr. _____ del _____ e della propria determina
nr. _____ del _____ agli atti

2) Sig. Montermini Gian Paolo, nato a Castellarano il 02/08/1939, in qualità
di Presidente e legale rappresentante della ditta **FRATELLI
MONTERMINI S.R.L.** con sede in Castellarano - via delle Cave 52/54
C.F./P. IVA 00520970351 come risulta da regolare certificato di iscrizione

alla Camera di Commercio di Reggio Emilia in atti, esercente dell'attività estrattiva, che nel proseguo del presente verrà indicata, per brevità di esposizione, come “**Ditta Attuatrice**” o “**Ditta**”.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO:

- che con Delibera n° 90 del 7/11/2013 la Provincia di Reggio Emilia ha definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i., la “VARIANTE SPECIFICA 2012 AL P.I.A.E. CON VALORE DI P.A.E. DEL COMUNE DI CASTELLARANO PER IL POLO CO024 ROTEGLIA – RIF. PROT. N° 2012/48074” adottata con deliberazione di C.P. N° 120 del 04/10/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 12/02/2014;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2014 il Comune di Castellarano ha approvato l'atto di accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/90 e dell'art. 24 della L.R. n. 7/2004 per il polo estrattivo C0024 Roteglia per dare attuazione alla variante al PIAE/PAE approvata con Delibera di G.P. n. 90 del 7/11/2013 e lo studio di fattibilità delle opere compensative relative al polo estrattivo CO024 di Roteglia”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. ... del il Comune di Castellarano ha approvato la Variante PAE 2024 per il polo estrattivo C0024 Roteglia e nello specifico per la Cava Querceto, al fine di variare la zonizzazione interna delle aree”;
- che in data 31/03/2014 è stato sottoscritto il relativo atto di Accordo Rep. 4453 tra il Comune di Castellarano e i soggetti attuatori ovvero le ditte F.lli

Montermini Srl con sede in Via delle Cave 52-54 a Roteglia e S.E.A.R. S.r.l.
con sede in Via Radici in Monte 212 a Roteglia, registrato il 09/04/2014;

- che la Ditta ha presentato domanda di assoggettamento alla procedura di
V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), acquisita con protocollo
n° del, corredata dai necessari elaborati;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L.R. 4/2018 in
data con comunicazione Prot. n. del, ha
concluso i lavori in data esprimendosi positivamente sulla
procedura di verifica di VIA relativa al progetto presentato

- che la Ditta Fratelli Montermini Srl, in data, con Prot. di
ricezione n° ha presentato al Comune domanda tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Querceto"
ubicata in località Roteglia di Castellarano, per l'estrazione di argilla;

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella
zona denominata Area di PAE n. 2 - Polo CO024 Roteglia, Zona di PAE n. 2

- Querceto della suddetta variante;

- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di
Castellarano al:

1. Foglio 36: mappali 39, 40, 27, 28;

2. Foglio 43: mappali 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77;

3. al Foglio 44: mappali 12, 32, 44, 47, 59, 60, 61, 69, 70, 77, 81, 83, 84,
85, 97, 98, 109, 111, 112;

4. al Foglio 49: mappali 10, 12;

- che in data 03/10/2016 la ditta F.lli Montermini s.r.l. ha presentato ad A.R.P.A.E. - Struttura Autorizzazioni e Concessioni – Settore Demanio Idrico di Reggio Emilia la richiesta di concessione in area non censita del Rio Roteaglia e del Fosso di Querceto antistante le particelle al FG 43 mapp. 30,33, 39,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 59, 61 e al FG 44 mapp. 44, 59, 69, 70, 109, 112 acquisita agli atti con nota Prot. n. 16198/2016;
- che la disponibilità dei suoli interessati all'esercizio di cava deriva in parte da titolo di proprietà ed in parte da contratto di affitto come da estratti autentici di mappa catastale in atti;
- che contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e progetto di sistemazione di una cava di argilla denominata “Cava Querceto” di durata complessiva di 5 anni di cui 4 per le operazioni di scavo e 1 per quelle di ripristino finale complessivo;
- che gli atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R.17/91 ed alle specifiche disposizioni delle Norme di Attuazione del PIAE/PAE vigente;
- che l'attività estrattiva dovrà essere condotta con le modalità indicate nell'atto autorizzativo che potranno essere modificate e/o integrate in relazione a sopravvenute esigenze;

- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n° _____ del _____ conformemente all'art. 20 delle N.T.A. del PAE vigente;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 secondo comma della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune al protocollo n. 12676 in data 27/07/2015 e successivamente integrati in data 16/05/2016 con Prot. di ricezione n° 7125, in data 29/07/2016 con Prot. di ricezione n° 11336-11337-11340, in data 05/11/2016 con Prot. Di ricezione n° 16198 e in data 07/11/2016 con Prot. N° 16250 (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Indice Elaborati

- 1) **DOCUMENTI:** Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della l.r. 4/2018.
- 2) **RELAZIONI:** - **FASC. A** Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica – **FASC. B** Relazione sugli impatti ambientali componenti suolo sottosuolo e acque superficiali e sotterranee – **FASC. C** Relazione sugli impatti ambientali componenti paesaggio vegetazione e fauna – **FASC. D** Relazione sugli

impatti ambientali componente rumore – **FASC. E** Relazione sugli impatti ambientali componente aria - **FASC. F** Sintesi non tecnica - **FASC. 0** Documentazione amministrativa - **FASC. 1** Relazione tecnica - **FASC. 2** Relazione geologica idrologica e giacimentologica - **FASC. 3** Relazione agrovegetazionale - **FASC. 4** **ter** Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (Prot. n. 16250/2016) - **FASC. 5** Proposta di convenzione - **FASC. 6** Richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA.

3) TAVOLE: TAV. 1 Stato di fatto - **TAV. 2** Situazione catastale - **TAV. 3** Zonizzazione PAE - **TAV. 4** Stato di fatto Zone A e B - **TAV. 5** Stato di fatto dei recuperi - **TAV. 6** Opere preliminari - **TAV. 7** Scavo generale - **TAV. 8** Scavo Zone A e B – **TAV. 9** Sistemazione morfologica e vegetazionale - **TAV. 10** Sezioni stato di fatto scavo e ripristino – **TAV. 11** Documentazione fotografica – **TAV. 12** Stato di fatto su foto aerea – **TAV.13** Monitoraggi ambientali.

Dato atto che si è provveduto a richiedere, con nota Prot. n. del tramite la B.D.N.A. informazione antimafia ai sensi del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni lavori pubblici, approvato con delibera CC 107 del 29/12/2011, sottoscritto dal Comune di Castellarano e Prefettura UTG di Reggio Emilia il 16/2/2012 Rep.4214;

Tutto Ciò premesso tra le parti sopra intervenute e rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'attività estrattiva ed in particolare l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della

cava di argilla denominata Querceto ubicata in località Roteglia di Castellarano. La presente convenzione sostituisce integralmente la Convenzione Rep. del, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia il al nr., e trascritta presso la Conservatoria di Reggio Emilia con nota del, RgRep.

TITOLO I - ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art.2 - Superficie di Cava

L'area interessata dall'intervento (limite di cava) è di mq **571.080** comprensiva sia delle aree di escavazione che di quelle di sistemazione e di servizio. Le aree interessate dall'attività estrattiva sono la zona estrattiva A (argille grigie) di superficie pari a **51.630 mq** la zona estrattiva B (argille rosse, grigie) di superficie pari a **35.098 mq** e per un totale di **86.728 mq**.

Art.3 - Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da argilla; il volume massimo utile estraibile è di **277.500 m³**. Il volume autorizzabile e commercializzabile è stato determinato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PIAE/PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

Art.4 - Lavori di Coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) il terreno agricolo non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

b) l'eventuale trasporto fuori cava del materiale sterile scavato dovrà essere autorizzato e qualora il materiale fosse commercializzato, sarà soggetto al pagamento degli oneri;

c) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

Art.5 - Perimetrazione Area di Cava

La Ditta dovrà recintare l'area di cava a sue spese e conformemente a quanto previsto dagli elaborati di progetto, dalle NTA del PAE vigente (Art. 23 Misure di sicurezza). Gli accessi alla zona di attività estrattiva devono essere conformi agli elaborati di progetto e devono essere dotati di cancelli metallici idonei ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati, tutti i cancelli devono essere muniti di serrature e devono essere mantenuti chiusi negli orari e nei periodi durante i quali non venga esercitata l'attività e comunque in mancanza di personale addetto alla sorveglianza. La Ditta deve provvedere alla corretta manutenzione della recinzione e dei cancelli per garantirne sempre la perfetta efficienza fino al termine delle attività di escavazione e sistemazione nell'area di cava.

Art.6 - Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa conformemente a

quanto previsto dalle NTA del PAE vigente (Art. 24 Cartellonistica), quali: - tipo di materiale estratto, - denominazione della cava, - denominazione ditta esercente; - direttore dei lavori; - sorvegliante; - estremi dell'atto autorizzativo; - scadenza autorizzazione convenzionata; - eventuali proroghe dell'autorizzazione convenzionata. La Ditta deve provvedere, per l'intera durata dell'autorizzazione estrattiva, all'aggiornamento del cartello di cava.

TITOLO II - TARIFFE, GARANZIE, OBBLIGHI

Art. 7 - Denuncia di inizio lavori

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 09.04.59 n°128 ss.mm. e alla luce di quanto disposto dalla L.R. 13/2015 sul riordino istituzionale al Comune, all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po Ambito operativo di Reggio Emilia. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine lavori. Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia sopra citata e all'A.U.S.L. competente copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del DSSC – Documento di Sicurezza e Salute Coordinato.

Art. 8 - Durata autorizzazione ed efficacia della convenzione

Ai sensi dell'Art.15 della L.R. 17/91 e delle Norme Tecniche del P.A.E. Comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 4 (quattro) per la fase di estrazione ed in anni 1 (uno) per la sistemazione, a partire dalla data di stipula della presente convenzione, per un totale di anni 5 (cinque) e nel rispetto delle fasi indicate al successivo art. 9 – Prescrizioni e modalità di

esercizio dell'attività di cava. L'autorizzazione è rilasciata e notificata a mani proprie del rappresentante della Ditta in data odierna con protocollo nr. _____ che dichiara di avere ricevuto contemporaneamente alla firma della presente convenzione. L'autorizzazione è conservata in atti all'ufficio tecnico comunale. La convenzione è efficace ed impegnativa dalla data odierna.

Art. 9 – Prescrizioni e modalità di esercizio dell'attività di cava

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle relazioni tecniche e geologiche a firma dei progettisti incaricati Dott. Geol. Alessandro Maccaferri, Dott. Geol. Alberto Fiori, Dott. For. Paolo Filetto, Dott. Geol. Marcello Mattioli, Geom. Gisberto Lugli, nonché alle prescrizioni contenute nel Rapporto sull'impatto Ambientale, nonché quanto prescritto all'interno dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, 281 del D.Lgs. 152/99 s.m.i. (Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna Sez. Prov. Reggio Emilia – A.R.P.A.E.) e da quella al movimento terra ed al cambio di coltura in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 (Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano) approvati con Delibera di Giunta n. del La Ditta s'impegna a svolgere le attività di cava in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune, nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di polizia mineraria, di livello di rumore, di qualità dell'aria ed alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, si riserva la facoltà di sospendere, d'intesa con le altre Autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi di pericolo incombenti sulle maestranze, sui terzi o sull'ambiente non siano stati rimossi a cura e spese della Ditta. La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per

quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato. Tutti gli accorgimenti necessari a ridurre la formazione di polveri e a contenere l'impatto acustico devono essere messi in atto dalla Ditta.

Art. 10 - Monitoraggi

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e per tutta la durata della stessa, la Ditta dovrà provvedere a rispettare il programma di monitoraggio ed eseguire pertanto i monitoraggi così come contenuti e descritti nel Rapporto Ambientale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del riassunti e ripresi dallo studio ambientale presentato dalla ditta Attuatrice ed integrati sia con quanto riportato nelle Schede di progetto della Variante Specifica PIAE/PAE 2012 che da quanto emerso dalla Conferenza di Servizi citata in premessa. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riportati nelle relazioni annuali (Appendice n.3 NTA PAE) così come previsto al successivo art. 23 – Misure e controlli – Relazione annuale sull'attività estrattiva della presente convenzione, da presentarsi al Comune di Castellarano Ufficio Sportello Unico in copia cartacea e da trasmettersi anche in copia digitale con firma digitale all'indirizzo PEC del Comune per il successivo inoltro agli Enti competenti.

Art.11 – Modalità e tempi di sistemazione finale

La ditta dovrà procedere ai lavori di sistemazione secondo quanto previsto, in termini di fasi temporali e aree da sottoporre a ripristino, nel progetto autorizzato ed in conformità a quanto prescritto nella scheda di progetto della Zona di PAE n.2 - Querceto, Elaborato P5 bis della Variante Specifica PIAE/PAE 2012, per l'importo di € (.....) iva compresa corrispondente al computo

metrico agli atti di progetto. Si prevede, in particolare, la sistemazione definitiva delle Zone ZR1 ed il conseguente collaudo delle opere entro il secondo anno di attività estrattiva, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione all'attività estrattiva del Piano di Coltivazione.

Art.12 - Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art. 15 comma 2 della L.R. 17/91 la presente convenzione sarà prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione con apposito atto integrativo. Il Capo Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente provvederà ad accordarla con apposita determina, previa richiesta da parte della Ditta Attuatrice, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono comunque avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 13 -Tariffe

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune una somma in conformità alle tariffe definite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 21/01/1991, così come ridefinita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073/2013 di aggiornamento degli importi delle tariffe di escavazione di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii. Tale somma verrà versata **entro e non oltre il 30 novembre**, e dovrà essere commisurata al tipo e alla quantità di materiale effettivamente estratto nell'anno, calcolata in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. Detta somma sarà

aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 14 – Opere compensative

Per dare attuazione alla Variante al PIAE/PAE approvata con Delibera di G.P. n. 90 del 7/11/2013 e allo studio di fattibilità delle opere compensative relative al polo estrattivo CO024 di Roteglia, la ditta attuatrice ha eseguito le opere compensative previste nell'atto di accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 24 della L.R. n. 7/2004, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2014, sottoscritto in data 30/03/2014, Rep. 4453, registrato il 09/04/2014, con il quale si è impegnata alla realizzazione dei progetti previsti unitamente alla ditta S.E.A.R. s.r.l.

Art. 15 – Opere mitigative

Oltre a quanto indicato, nelle prescrizioni contenute nel Rapporto sull'impatto ambientale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del e consegnato in copia alla ditta attuatrice che dichiara di conoscere e la controfirma per accettazione, la ditta attuatrice si impegna a realizzare:

A) relativamente al corpo di frana attiva presente all'interno della ZR1 è necessario proseguire con azione di monitoraggio visivo mediante sopralluoghi e rilievi fotografici, al fine di valutare tempestivamente eventuali riprese del movimento, che comunque è oramai stabilizzato, come si evince dagli atti di progetto.

B) manutenzione idraulica delle principali aste di deflusso (Rio Roteglia e Rio Querceto).

C) una valutazione triennale del tetto della copertura in cemento-amianto del capannone esistente.

Dovrà essere pertanto riportata adeguata documentazione delle opere eseguite nelle relazioni annuali che dovranno essere presentate in copia cartacea e da trasmettersi anche in copia digitale con firma digitale all'indirizzo PEC del Comune per il successivo inoltro agli enti competenti.

**Art. 16 – Garanzie per gli obblighi della convenzione /aggiornamento
e riduzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta attuatrice ha prestato al Comune di Castellarano e si obbliga a mantenere per tutta la durata della presente convenzione, la garanzia finanziaria di complessivi €..... (.....), corrispondente al 100% della spesa presunta come da atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

La garanzia di cui al precedente comma è costituita da Fidejussione assicurativa nr. rilasciata in data dall'Istituto

E' fatta salva la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena decadenza. Il valore della garanzia in questione dovrà essere aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatesi nell'anno precedente, assumendo come

indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT in modo da mantenerle effettivamente remunerative ed attuali nel tempo. L'aggiornamento Istat di cui sopra dovrà tener conto della eventuale riduzione del valore della garanzia. Tale garanzia è automaticamente rinnovata di anno in anno fino alla scadenza della presente convenzione e fino allo svincolo della stessa che avverrà solo ad avvenuto adempimento degli obblighi assunti. La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria. Entro 15 giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente comma, nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie. All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 23 – Misure e controlli – Relazione annuale sull'attività estrattiva ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale si provvederà alla corrispondente eventuale **riduzione** del valore della garanzia fidejussoria. La ditta una volta completata la

risistemazione delle zone ZR1 potrà richiedere che la quota parte relativa al costo di intervento delle ZR1 sistemate in via definitiva, il collaudo delle opere entro il secondo anno di attività estrattiva, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione. Le modalità di svincolo sono indicate nel successivo articolo 18– Svincolo della fidejussione.

Art. 17 - Garanzia della manutenzione delle piantumazioni

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire sulla base del progetto approvato a completamento dei lavori di risistemazione, la Ditta si impegna a mantenere, per cinque stagioni vegetative successive al primo controllo delle opere eseguite e documentate da una comunicazione di fine lavori, una garanzia di €..... (.....) IVA esclusa, pari al 20% dei costi di inverdimento come si evince nell'elaborato Computo metrico estimativo. Le modalità di svincolo sono indicate nel successivo articolo 18 – Svincolo delle fidejussioni.

Art. 18 – Svincolo delle fidejussioni

Lo svincolo della garanzia di cui all'art. 16 – Garanzie per gli obblighi della convenzione/aggiornamento e riduzione - avverrà esclusivamente a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale dell'intero ambito di cava, così come indicati negli elaborati di progetto di completamento estrattivo e delle opere di sistemazione depositati agli atti e riportati in premessa. A seguito di apposita richiesta della Ditta, corredata da un certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi a firma del direttore dei lavori, con determinazione del Capo settore 3 si approverà il suddetto certificato di regolare esecuzione e si libererà la garanzia. E' ammesso il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di

sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui ai precedenti commi, fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto.

Lo svincolo della garanzia di cui all'art. 17 - Garanzia della manutenzione delle piantumazioni - avverrà previa richiesta della Ditta corredata da un certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi a firma del direttore dei lavori. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposita determina del Capo Settore 3, su richiesta della Ditta Attuatrice, sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 19 – Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Capo Settore 3 con apposita determina potrà fare rilievi e quindi negare l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Lo stesso potrà concedere un ulteriore termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso tale termine il Comune potrà procedere d'ufficio utilizzando la somma già versata a garanzia di cui al precedente Art. 16 – Garanzie per gli obblighi della convenzione/aggiornamento e riduzione e facendo gravare sulla Ditta l'eventuale maggior spesa. Detta determina deve essere notificata all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di

ricevimento della richiesta di cui al primo comma dell'articolo precedente. In tal caso, la Ditta dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della garanzia fidejussoria, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica della determinazione del Capo settore 3 di diniego dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 - Opere connesse con la coltivazione – Danni

La Ditta, ai sensi dell'Art .12 della L.R. 17/91 è obbligata:

- 1) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- 2) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- 3) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;
- 4) ad eseguire le opere compensative e mitigative previste ed elencate rispettivamente ai precedenti artt. 14 e 15.

Art.21 – Titoli abilitativi edilizi

Nei casi previsti dalla L.R. n. 15 del 30/07/2013 e ss.mm.ii. dovrà essere presentato, se necessario, l'apposito titolo abilitativo in materia edilizia e urbanistica. Non necessitano, quindi, di alcun titolo abilitativo cui alla citata L.R. n. 15 del 30/07/2013, le piste e la viabilità provvisoria di accesso (rampe

e piste), la costruzione dei piazzali e delle aie, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, conformemente a quanto previsto dal Capo IV – Attività complementari ed accessorie alla coltivazione delle N.T.A. del PAE vigente.

Art.22 – Mancato o ritardato pagamento degli oneri

Il mancato versamento degli oneri derivanti dalle tariffe di cui al precedente art.13 - “Tariffe” alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art.16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità della autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento. La sospensione che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

In ogni caso i ritardi comporteranno l'applicazione di sanzioni pecuniarie calcolate seguendo le indicazioni del D.P.R.6/6/2001 NR.380 e L.R.23/2004 e L.R.15/2013 e.s.m.i.

TITOLO III - CONTROLLI

Art.23 - Misure e controlli -Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori in conformità con quanto previsto dall'Appendice n.3 delle NTA del PAE vigente. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 15 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dei seguenti elaborati:

- Cartografia dello stato di fatto nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- Computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- Relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali ritombamenti e distinti per quantità e qualità,
- Esiti dei monitoraggi eseguiti in conformità alla Tabella “Misure di mitigazione e programma di monitoraggio” come previsti nel Rapporto Ambientale.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. Gli elaborati dovranno essere presentati in una sola copia cartacea da trasmettersi anche in copia digitale con firma digitale all'indirizzo PEC del Comune. Il quantitativo del materiale utile estratto nell'anno di riferimento, e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cui al precedente art. 13 – Tariffe. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive. In particolare, potrà richiedere l'esecuzione dei rilievi topografici con l'obbligatoria presenza degli addetti comunali oppure

l'acquisizione dei rilievi, di inizio e fine fase di scavo, in formato ascii o txt con punti quotati (coordinate, quota, codice punto) e in formato grafico (dwg).

Art. 24 - Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle Leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.25 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata della presente convenzione . La Ditta si impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato per un periodo di almeno 5 stagioni vegetative successive al primo controllo delle opere eseguite e documentate da una comunicazione di fine lavori della messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente convenzione.

La Ditta dovrà inoltre concorrere alle spese per la manutenzione della viabilità secondo le prescrizioni dei Tecnici Comunali preposti ed in base all'art. 12 della L.R. n° 17/91. In relazione all'utilizzo della viabilità privata di collegamento con la SS 486 "Delle Radici" la Ditta si impegna ad eseguire la manutenzione delle opere di cui all'art. 14 – "Opere compensative".

Art.26 – Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione o al progetto di sistemazione finale, esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo del materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e /o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 agli artt. 11,12,13,14.

Art.27 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto, nonché alle prescrizioni citate in premessa e relative all'esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto presentato tanto nella fase di escavazione quanto nella fase di sistemazione nonché delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e della relativa autorizzazione. L'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto. E' vietato l'impiego di tecniche estrattive, ovvero l'utilizzo di macchinari che comportino compromissioni dell'ambiente circostante ovvero sulle infrastrutture pubbliche o private esistenti.

Art.28 - Deroghe ex art. 104 DPR 128 / 59

L'escavazione delle aree di rispetto, così come definiti all'art. 104 del DPR 128/59 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, sono subordinate al

preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che la Ditta sia in possesso dell'autorizzazione di cui l'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga di cui al comma precedente. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta attuatrice non può avanzare in tal senso se non al momento di un nuovo piano e di una nuova autorizzazione. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 29 - Sistemazione finale – discarica

La sistemazione finale della cava deve essere in conformità a quanto indicato dagli atti di progetto. Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e /o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale. Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di Materie Prime Secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 30 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione dovessero venire alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco. La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi con il benestare scritto della competente autorità.

Art. 31 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamenti di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tali ritrovamenti, oltreché all'autorità militare, anche, per conoscenza, al Sindaco. I Lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 32 - Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.

Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i., e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 29 – Sistemazione finale - scarica della presente convenzione.

Art. 33 – Eventuale pesatura inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 8 – Durata autorizzazione ed efficacia della convenzione della presente convenzione.

Art. 34 - Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accettarne in contraddittorio la reale consistenza, ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'Art. 13 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati devono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 35 - Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del vigente PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 36 - Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 37– Misure Antinquinamento

Dovranno essere previste opportune misure di mitigazione degli impatti ambientali e di antinquinamento in conformità a quanto previsto nella Tabella “Misure di mitigazione e programma di monitoraggio” come indicati nel Rapporto Ambientale approvato con Delibera di G.C. n. 58 del 31/05/2016 consegnato in copia alla ditta attuatrice che dichiara di conoscere e la controfirma per accettazione.

Art.38 Clausola risolutiva ai sensi dell'art.92 Codice Antimafia

La presente convenzione è stipulata in assenza dell'informazione antimafia di cui all'art.92 comma 3 del D.lgs 159/2011 “Codice Antimafia” ed è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del successivo comma 4 ove venisse rilasciata informazione antimafia interdittiva che attesti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del citato D.lgs 159/2011.

Art.39 - Registrazione e trascrizione

La presente convenzione dovrà essere registrata a cura del Comune ed a spese della Ditta con imposta in misura fissa come disposto dall'art. 14 della deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 70 del 21.01.1992 all'oggetto: “Art. 12 L.R. 18.07.1991 n. 17 Schema di convenzione tipo per l'esercizio di attività estrattive. Determinazione tariffe da pagarsi da parte delle ditte esercenti attività di cava” e dall'art.40 del DPR 131/86

